All. C alla 15597 rec.

Statuto dell'Associazione di Più Vita Ente del Terzo Settore

Piu vita Ente del Terzo Settore

ART. 1

Costituzione

L'Associazione Più vita onlus costituita il 28 settembre del 2004 e iscritta nell'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale della Regione Lazio al numero Prot. N. AC/cf/onlus 94348 del 27/10/2004.

In ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 "Codice del Terzo settore" assume la denominazione Più Vita Ente del Terzo Settore (in breve Più Vita ETS).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Roma via del Pigneto n.9, Cap 00176, l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma, non comporta modifica statutaria.

ART. 3

Scopi e finalità'

L'associazione è apartitica e apolitica, ha una durata illimitata nel tempo. E' costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni di cui all'art.5 lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui all'art.5 lettera c)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art.5 lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale art 5 lettera

i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art 5 lettera l);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art 5 lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art 5 lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'art.5 lettera w);

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale nei confronti degli associati e di terzi, ed è senza scopo di lucro.

L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito delle attività di interesse generale l'Associazione potrà:

- attuare servizi di assistenza all'infanzia, finalizzata allo sviluppo sociale, educativo e psicologico di bambini e adolescenti, utilizzando l'educazione, la formazione, la tolleranza e la collaborazione come elementi essenziali nello sviluppo della persona e del suo ruolo nella società, con particolare riferimento ai soggetti che vivono in Paesi in via di

sviluppo;

- sostegno a bambini in situazioni di svantaggio sociale ed economico (compreso SAD) con particolare riferimento al settore formativo per un futuro inserimento nell'ambito lavorativo;
- difesa dei diritti dei bambini e delle donne, denuncia di situazioni di sfruttamento e maltrattamenti;
- creazione di centri di accoglienza per donne e minori, di centri assistenziali, educativi, di formazione e reinserimento professionale, sanitari e di orientamento familiare così come di qualsiasi altra struttura che possa essere funzionale al soddisfacimento dei fini dell'associazione;
- sviluppo di programmi di assistenza alle famiglie nell'educazione dei figli;
- sviluppo di programmi di assistenza sanitaria rivolta alle famiglie beneficiari diretti dei progetti realizzati;
- realizzazione di attività di supporto alimentare al fine di garantire una corretta e sana alimentazione;
- mantenimento e riabilitazione di strutture scolastiche volte ad accogliere un sempre maggiore numero di beneficiari in età scolare;
- collaborazioni con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;

attuazione di campagna di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'infanzia.

Inoltre, l'Associazione, in via strettamente strumentale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo e nell'ambito delle limitazioni di cui del Decreto Legislativo 03.7.2017 n. 117 potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 4

Soci

Sono soci dell'Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio minorenne è rappresentato da chi esercita la responsabilità genitoriale e che ne ha sottoscritto l'adesione.

ART.5

Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato il quale potrà chiedere il riesame della domanda entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

L'accoglimento e la reiezione della domanda sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione devono essere annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione ed aperto alla consultazione dei soci.

Tale decisione dovrà essere espressa nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione motivata al richiedente.

ART.6

Vincolo associativo

Con l'iscrizione, i soci assumono l'impegno di mantenere il vincolo associativo almeno per l'anno solare in corso, salvo il caso in cui perdano i requisiti per l'ammissione a socio.

Le quote sono intrasmissibili.

ART.7

Quote

I soci saranno tenuti a corrispondere all'Associazione per il finanziamento della sua attività, le quote annuali che saranno determinate dal Consiglio Direttivo

Per i versamenti degli associati Enti, Società e Associazioni, si dovrà fare riferimento al numero dei soci che li compongono ed alla loro natura.

ART. 8

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- voto purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se di maggiore età a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- esaminare i libri sociali. In particolare, l'accesso ai libri potrà avvenire secondo le seguenti modalità: previa richiesta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro trenta giorni e disporre per le opportune attività entro i venti giorni successivi.
- essere informati sulle attività dell'associazione e

controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa.

ART.9

Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, che potrà essere inviata anche a mezzo pec, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti

dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.10

Organi dell'associazione

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;

Organo di controllo, a norma di legge;

Organo di revisione, a norma di legge.

I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

ART. 11

Assemblea dei soci

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci, è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (se previsto), e quando occorra per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, per via telematica o per lettera raccomandata per iscritto, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione, la quale deve avere luogo non prima del giorno successivo fissato per la prima convocazione; l'assemblea può tenersi anche con modalità telematiche che consentano al Presidente di verificare la presenza e l'identità dei soci, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere le modalità con cui sarà possibile il collegamento telematico. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. Si applica l'art.2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero degli associati risulta non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed ogniqualvolta il Consiglio di Direttivo ne ravvisi la necessità. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli

argomenti proposti dai richiedenti.

le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 12

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);

- discute ed approva i programmi di attività;

- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;

- elegge tra i soci i componenti il Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca, quando previsto l'Organo di controllo;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ad esclusione di quanto previsto dall'art.13 all'assemblea straordinaria.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

ART. 13

Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 11

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
b. la trasformazione, la fusione, la scissione;
c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati ed il voto della maggioranza dei presenti.

Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, tanto in prima

quanto in seconda convocazione.

ART. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri nominati tra tutti gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente.

I Consiglieri possono assumere cariche in altre associazioni ed enti previo consenso espresso da parte del Consiglio Direttivo, la relativa delibera dovrà essere assunta a maggioranza semplice e con voto palese con l'astensione del Consigliere interessato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro un massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- Determina le quote annue a carico dei soci per il finanziamento dell'Associazione; per l'adesione a specifiche iniziative potrà determinare contributi a carico dei singoli soci partecipanti;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale (se previsto) e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni di persone fisiche o enti;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci;
- delibera in ordine alla locazione o all'assunzione in comodato di immobili, alla accettazione di donazioni e lasciti;
- trasferisce la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, ne comunica tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta;
- Può decidere previa deliberazione dell'assemblea dei soci, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta, ovvero le modalità di collegamento se si tiene in via telematica

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti, il voto di chi presiede la riunione, assume doppio valore.

ART. 15

Presidente

Il Presidente che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a

maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio

In caso di assenza di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ART. 16

Organo di controllo e Organo di revisione

Art. 16. Organo di controllo e Organo di revisione.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio

ART.17

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART.18

Il Patrimonio e le Entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Sato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di istituzioni private;

- contributi di organismi internazionali,

- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- rendite di beni immobili pervenute all'associazione a qualunque titolo;

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione salvo specifiche disposizioni di legge.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.19

Bilancio e scritture contabili

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e coincidono con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati .

Art.20

Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

ART.21

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ad altri enti del Terzo settore.

Art.22. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione scelto di comune

accordo fra le parti contendenti.
Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 23 Foro Competente

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Roma
Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ART.24

Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili le norme del codice civile.

ART.25

Norma transitoria

Al Presidente è attribuita la facoltà di modificare il presente Statuto per eventuali adeguamenti alle intervenenti norme e regolamenti per l'iscrizione al Registro del Terzo Settore.

Tenpa Abadie Escario

Cillas Abadia Escario

Tenpa Abadie Escario